



Proposta Ufficio Contratti, contenzioso n. 2700/2021

Ordinanza n. 288 del 18/10/2021

Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE DEI VEICOLI TRANSITANTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI

IL DIRIGENTE TECNICO

- Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico lungo le strade provinciali;
- Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;
- Visto l'articolo 6, comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, lett. a)), del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", come modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 29/07/2010 n. 120;
- Vista la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2013.

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal **15 novembre** al **15 aprile** di ogni anno, transitano sulla intera rete viaria di competenza di questo Ente (elencata in allegato) devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza del verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo, su tutta la rete stradale di competenza provinciale, i ciclomotori a due ruote, i motocicli e i velocipedi possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/05/2011 "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2". Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13/03/2002 "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1".

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 ed N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22/10/1971 del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione civile.

Il presente provvedimento con validità permanente è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato B della Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2013:



Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo D.lgs.

La presente Ordinanza viene trasmessa ai Comuni della Provincia di Novara e resa nota al pubblico con idonea pubblicità mediante organi di informazione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del Piemonte, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. 285/1992.

IL DIRIGENTE TECNICO
(RAVARELLI ALBERTO)
sottoscritto con firma digitale